



Originale

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 975 DEL 23/12/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CRITERI PER IL CONTROLLO A
CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI
ASSEVERATE (C.I.L.A.-C.I.L.A.S) EX ART. 6 BIS D.P.R.
N. 380/01 S.M.I.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di Bilancio 2021 del 30.12.2020 nr. 178;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui *"a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*;

Visto il decreto sindacale n. 10 in data 28.10.2019, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

Vista la delibera di C.C. nr. 41 del 30/12/2020 relativa *"D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2021-2023 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011"*.

Vista la delibera di C.C. nr. 42 del 30/12/2020 relativa *"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011"*;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 ad oggetto: *"ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 E DELLE PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021"*;

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016 e come Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016;

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:

- Il legislatore ha aggiornato, ampliato e modificato la normativa riguardante gli interventi edilizi riferiti ai titoli abilitativi compresi nella disciplina del Titolo II del DPR n. 380/2001;

- La dilatazione degli interventi edilizi ricadenti nella semplice comunicazione ovvero in quella asseverata ha incrementato le istanze autocertificate;
- Le Comunicazioni di Inizio Attività suddette vengono ad identificarsi con gli atti elencati al comma 3 dell'art.47 del DPR n. 445/2000;

Visto e richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, di cui alla Legge n. 190/2012, approvato con D.G.C. n. 27 del 26.03.2021, annovera i procedimenti amministrativi CILA/SCIA/SCA del S.U.E. (allegato AREA I – GESTIONE DEL TERRITORIO) tra i processi amministrativi del Comune a con un rischio BASSO / MINIMO e per ognuno di essi individua misure di prevenzioni e/o organizzative ed in particolare per le C.I.L.A. sono previsti per Legge nazionale adeguati “*Controlli a campione*”;

Richiamato il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 avente ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare gli artt. 71 e seguenti, i quali prevedono che le Amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

Preso atto che:

- Gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà, e che ai fini di tali controlli, le Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative e le modalità adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi;
- Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del D.P.R. le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati non veritieri, prodotti dall'interessato o da terzi;
- In caso di accertata autocertificazione mendace, si dovrà procedere a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero procedere alla revoca dei titoli abilitativi conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché all'inoltro all'autorità giudiziaria per l'ipotesi del reato configurato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, l'ufficio competente a ricevere la documentazione deve dare notizia all'interessato dell'irregolarità al fine di consentire allo stesso di provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;

Visto l'art. 6bis, comma 4, lettera b, del D.P.R. n. 380/2001 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, così come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 222/2016, che rimanda alle regioni a statuto ordinario la modalità dei controlli, anche a campione, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (C.I.L.A.);

Preso atto che la Regione Piemonte, delegata alla definizione delle modalità di controllo delle attività di edilizia libera ex art 6, comma 6, lettera b), del DPR n. 380/2001, ad oggi non ha previsto il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni in materia edilizia;

Considerato che:

- Negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e fino ad 01.12.2021 sono state depositate ed accettate rispettivamente n. 49, 60, 66, 69 e 83 dal 01.01.21 al 01.12.21 Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate ex art 6 DPR 380/2001;
- Non essendoci precedenti atti disciplinativi dei relativi controlli a campione, venivano verificate tutte le C.I.L.A accettate e registrate;
- L'esame sistematico attualmente condotto dal Servizio Edilizia Privata su tutte le Comunicazioni presentate prevede il controllo formale delle dichiarazioni e della documentazione allegata e la conformità dell'intervento rispetto al PRGC ed alle norme

nazionali e regionali aventi incidenza in materia edilizia;

- Il suddetto esame comporta un dispendio di risorse tecnico-amministrative che vengono sottratte ai procedimenti di rango più elevato portando in sofferenza i tecnici istruttori con lunghe e dispendiose attività di analisi delle integrazioni, nonché un allungamento e dilatazione dei tempi istruttori dei procedimenti più complessi (Permessi di Costruire, Strumenti Urbanistici Esecutivi etc) non rispettando le scadenze previste dal DPR 380/2010;

Atteso che ai sensi dell'art. 6bis, comma 1, del citato Testo unico dell'Edilizia, gli interventi soggetti a C.I.L.A. sono realizzabili, previa comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata, solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

Richiamata altresì, la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999, con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, affinché le Amministrazioni procedenti definiscano modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli rispetto all'estensione dei casi da controllare, dando al contempo la facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione;

Rilevato che:

- Le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate ed i relativi allegati ed elaborati tecnici sono presentate al Servizio Edilizia Privata esclusivamente attraverso la procedura accessibile dal portale SUE, (dal febbraio 2021) previa compilazione della modulistica informatica disponibile nel portale stesso;
- L'Ufficio Edilizia Privata, nei casi in cui rilevi assenze o carenze formali tali da rendere non perseguibile il procedimento, provvede con la comunicazione immediata di irricevibilità della pratica, mentre in presenza di carenze formali non gravi, che non determinano quindi l'irricevibilità della pratica, l'Ufficio Edilizia Privata richiede all'utente il completamento documentale della stessa;

Considerato che l'ufficio Edilizia Privata del Comune di Almese è deputato a ricevere un numero consistente di Segnalazioni Certificate e di Comunicazioni Asseverate, oltre alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi convenzionati o meno e di Accertamenti di conformità, nell'ambito di procedimenti amministrativi in materia edilizia e di trasformazione del territorio;

Considerato altresì che i controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Edilizia Privata sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali interventi edilizi in contrasto con gli atti e regolamenti comunali di governo del territorio e con le norme nazionali e regionali con incidenza in materia edilizia;

Appurato che il carico di lavoro da svolgere in conseguenza dell'ingente volume di pratiche indirizzate all'Ufficio Edilizia Privata e della ridotta disponibilità di personale non consente di poter procedere ad effettuare controlli sistematici anche su tutte le C.I.L.A. ricevute, in considerazione del fatto che il personale assegnato al servizio risulta numericamente insufficiente per poter far fronte a tutte le incombenze in carico al Servizio e alle relative scadenze, con inevitabili ripercussioni sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Preso atto che per tutto quanto sopra detto, in relazione al personale a disposizione, ai carichi di lavoro assegnati, non è - allo stato attuale - oggettivamente possibile svolgere un controllo sistematico sulla totalità delle C.I.L.A. pervenute;

Dato atto che la verifica puntuale di tutte le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (C.I.L.A.) di competenza dell'Ufficio Edilizia Privata andrebbe a vanificare la stessa ratio legis che sta alla base del complesso di norme che disciplinano l'istituto dell'autocertificazione, individuata proprio nella volontà del legislatore di rendere l'azione amministrativa più semplice, snella e veloce;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre delle modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate di competenza dell'Ufficio Edilizia Privata, al fine di assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti;

Rilevato che si rende quindi necessario adottare un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle Comunicazioni da lavorare, al fine di evitare che tale scelta avvenga su base discrezionale;

Ritenuto tuttavia che l'introduzione di un sistema di effettuazione dei controlli a campione non debba impedire che anche pratiche non rientranti nel campione medesimo, in particolari ipotesi, possano comunque essere sottoposte a verifica quanto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale non è dotata di una disciplina unitaria che regola i controlli a campione;

Rilevato che, a partire dal febbraio 2021 il Servizio Edilizia Privata è stato dotato di un sistema gestionale informatico denominato "GIS MASTER", realizzato dalla software house Technical design, che mediante l'utilizzo di un insieme di moduli applicativi integrati e aggiornati fra loro, funzionante su un sistema cloud, consente di:

- mantenere l'univocità e la correttezza dei dati pervenuti;
- garantire la storicità di tali dati all'interno di un database;
- facilitare la condivisione e archiviazione dei documenti informatici relativi alle attività edilizie private sul territorio;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di stabilire** i seguenti criteri e modalità per il controllo a campione sulle Comunicazioni Asseverate di Inizio Attività :
 - A. Il sorteggio per il controllo a campione, effettuato in forma automatica di norma dal programma informatico GisMaster SUE secondo i parametri stabiliti dal gestore del sistema Technical design e riguarderà le C.I.L.A.-C.I.L.A.S. inoltrate attraverso la piattaforma medesima, in caso di non funzionamento del GisMaster SUE, verrà utilizzato apposito programma di estrazione casuale open source e sarà attuato con cadenza mensile, preferibilmente inizio mese successivo e riguarderà le C.I.L.A.- C.I.L.A.S. inoltrate nell'arco dei 30 giorni precedenti
 - B. Il medesimo interesserà il 20 % delle C.I.L.A./ C.I.L.A.S. (con arrotondamento per eccesso) di cui al punto A), comprese quelle depositate a far data dal 01 novembre al 30 novembre 2021;
 - C. Potranno essere verificate ulteriori pratiche edilizie rispetto a quelle sorteggiate qualora:
 - i. ciò sia necessario in funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica;
 - ii. a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni, da parte dell'Autorità Giudiziaria o disposte dal Responsabile del Settore, dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In tali casi, il Responsabile di Servizio competente potrà tempestivamente procedere all'assegnazione delle CILA agli istruttori tecnici competenti;

- D.** *Le C.I.L.A./C.I.L.A.S. sorteggiate secondo le modalità messe in atto dal gestore del sistema, senza alcun intervento da parte di tecnici e funzionari del Servizio Edilizia Privata, entrano in diretta attività con assegnazione al tecnico istruttore per le procedure di verifica;*
- E.** Dell'estrazione, effettuata in forma automatica sarà generato un report che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, ed archiviato ai documenti d'ufficio;
- F.** A seguito del controllo formale, se l'Ufficio:
- i. accerta la completezza documentale della C.I.L.A./ C.I.L.A.S. ed il rispetto della normativa edilizia locale e nazionale, si procederà alla gestione del fascicolo informatico, fermo restando altri ed eventuali adempimenti del comunicante in merito all'ultimazione dei lavori ex comma 3 dell'art 6bis del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
 - ii. accerta l'infondatezza dei presupposti, la non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e la valutazione che l'intervento proposto non rientra nei casi previsti dall'art. 6bis, DPR 380/2001, ovvero la carenza documentale, provvederà a comunicare gli esiti al Comando di Polizia Municipale, per l'attivazione del procedimento di Vigilanza Urbanistico-Edilizia, alla Procura della Repubblica per relativa segnalazione, all'ordine professionale per la segnalazione deontologica ed all'interessato;

3) Di trasmettere il presente atto ai tecnici istruttori in servizio presso l'Ufficio Edilizia Privata

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Tecnico

MICHELON SIMONE